



FIDEIUSSIONI

NULLE

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice, letti gli atti di causa;

viste ed esaminate le richieste istruttorie avanzate in giudizio;

ammette le prove documentali tempestivamente prodotte dalle parti processuali in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione;

rigetta la richiesta di interrogatorio formale deferito al rappresentante legale della società bancaria opposta, attesa la palese irrilevanza ed impraticabilità di tale mezzo istruttorio in ragione della rilevante dimensione organizzativa della società opposta, che impedisce, anche in astratto, la possibilità di conoscenza dei dettagli inerenti ai singoli contratti bancari da parte del rappresentante apicale;

ammette le prove testimoniali a mezzo dei testi [redacted] sui soli capitoli rubricati ai nn. 1 e 2), e [redacted] sui soli capitoli rubricati ai nn. 18 e 19 della memoria ex art. 183 comma sesto n. 2) di parte opponente, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, con esclusione dei residui capitoli di prova e degli altri testi in quanto in parte irrilevanti e in parte comunque inammissibili vertendo su circostanze documentali;

ritenuto indispensabile ai fini della decisione acquisire copia della nota di recesso dalle fideiussioni del 17.3.2015 a firma degli opposenti;

ritenuti sussistenti i presupposti per la revoca della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'eccezione di nullità, rilevata anche d'ufficio dal Giudicante, delle fideiussioni oggetto di giudizio, in quanto concesse in violazione della normativa antitrust ex art. 2 legge n. 287/90;

considerata l'opportunità di riservare all'esito dei mezzi istruttori già ammessi la decisione in ordine al conferimento di una consulenza tecnica d'ufficio;

PTM

Revoca la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

ordina alla banca opposta di esibire copia della nota di recesso dalle fideiussioni del 17.3.2015 a firma degli opposenti entro la data della prossima udienza del 4.6.2020;

fissa le udienze dedicate a tali adempimenti istruttori nei giorni 4 giugno 2020, 26.11.2020, 18.3.2021 e l'udienza di p.c. per il giorno 23.9.2021;

rinvia all'udienza del 4.6.2020 per l'escussione dei testi ammessi.

Si comunichi.

Bari, il 10.1.2020.

IL GIUDICE

Dott. Francesco CAVONE

 **FIDEIUSSIONI**
NULLE